

Prot. n. 58583

29.12.2017



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Marco Minghetti, 10
00187 - Roma (RM)

Trasmessa a mezzo PEC:
protocollo@pec.anticorruzione.it

Sorrento, 29.12.2017

OGGETTO: Gara per trasporto scolastico comunale (rif. nota prot. ANAC 0129838 del 23.11.2017, prot. comunale n. 53215 del 24.11.2017).

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza e doverosamente ringraziando per la preziosa collaborazione finora fornita, si rappresenta che la Commissione giudicatrice della gara per l'affidamento triennale del servizio di trasporto scolastico ha esaminato attentamente la nota in oggetto di codesta Autorità e, in modo particolare, gli utili richiami in essa contenuti all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e alle linee guida Anac di cui alla determinazione n. 1008 dell'11.10.2017.

Più precisamente, nella seduta riservata del 21.12.2017, la Commissione ha ritenuto tali linee guida strumento imprescindibile per la trattazione e la risoluzione del tema in discussione. La Commissione ha quindi rilevato che, nel caso dell'unico concorrente partecipante alla gara (Società Torquato Tasso), sussiste decreto di rinvio a giudizio a carico dello stesso, emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e concernente fatti che, per come formulati, potrebbero rientrare nella casistica degli illeciti professionali gravi, rilevanti quali causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (il decreto di rinvio a giudizio contesta infatti il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, richiamando la fattispecie di cui all'art. 353 c.p.).

Ai sensi peraltro del paragrafo 2.1 delle richiamate linee guida Anac gli illeciti professionali gravi, per rilevare quali causa di esclusione ai sensi della citata lett. c), devono essere accertati con "*provvedimento esecutivo*"; le stesse linee guida, al paragrafo 2.1.2.5, chiariscono espressamente che, per i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara che possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353 bis e 354 c.p., "*la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati*", senza peraltro contemplare il caso in esame in cui – come detto – sussiste esclusivamente un decreto di rinvio a giudizio.

Dalla lettura delle predette linee guida Anac emerge che la valutazione discrezionale, operabile dalla stazione appaltante ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente ex art. 80, comma 5, lett. c), può avere luogo solo "*al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1.2*" e dunque solo se l'illecito professionale sia stato accertato con "*provvedimento esecutivo*".

Pertanto la Commissione – che intende, anche in considerazione della delicatezza dell'argomento e della rilevanza delle implicazioni connesse, assumere determinazioni conformi alla vigente normativa ed in piena linea con gli indirizzi Anac – ha ritenuto opportuno chiedere a codesta Autorità – che ha adottato le linee guida in parola e nello spirito di reale collaborazione e condivisione – se sia conforme e rispondente alle linee guida medesime ritenere, nel caso di specie, "*provvedimento esecutivo*" il decreto di rinvio a giudizio ovvero, in caso negativo, se questa stazione appaltante possa comunque, sulla base del solo decreto di rinvio a giudizio, dare corso all'esercizio del potere discrezionale di esclusione del concorrente ex art. 80, comma 5, lett. c), fatto in



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

ogni caso salvo il rispetto delle ulteriori indicazioni di cui alle richiamate linee guida Anac e le successive valutazioni di competenza della stazione appaltante.

Si allegano in copia il verbale di Commissione di gara ed il decreto di rinvio a giudizio e si resta in attesa di cortese riscontro in merito a quanto sopra.

Anticipatamente ringraziando, con l'occasione si rappresenta che, essendo il servizio di trasporto scolastico un servizio che non può essere interrotto e che deve necessariamente assicurarsi, si provvederà con apposita determina a disporre a favore della Società Torquato Tasso proroga tecnica dell'affidamento in scadenza al 31.12.2017, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della presente gara ovvero, in caso di disposta esclusione dell'unico concorrente partecipante, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di nuova gara e comunque non oltre il 30.06.2018.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Donato Sarno